

Istruzioni Operative

(versione aggiornata ai sensi della determinazione DIME/MGI/7/2025)

1. Premessa

Il presente documento riporta le istruzioni operative funzionali all'implementazione di quanto disciplinato dalla deliberazione 386/2022/R/gas da parte del Responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB).

2. Definizione dei raggruppamenti omogenei di *city gate*

L'RdB procede all'individuazione di gruppi omogenei di *city gate* sulla base delle seguenti caratteristiche:

- I. collocazione geografica, in considerazione delle 6 Aree di Prelievo determinate sulla base degli ambiti tariffari del servizio di distribuzione del gas naturale individuati dalla Delibera ARG/gas n. 159/08 così raggruppate:
 - **Centro/Nord**, comprendente l'Ambito nord occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria), l'Ambito nord orientale (Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia – Romagna) e l'Ambito centrale (Toscana, Umbria e Marche);
 - **Sud/Isole**, comprendente l'Ambito centro-sud orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata), l'Ambito centro-sud occidentale (Lazio e Campania) e l'Ambito meridionale (Calabria e Sicilia);
- II. classe di volume medio annuo prelevato (OUT), espresso in Smc, nel triennio **T** di seguito definito, sulla base dei seguenti tre intervalli:
 - ≤ 50 milioni;
 - ≤ 5 milioni e < 50 milioni;
 - < 5 milioni.

3. Definizione dei periodi di calcolo

L'RdB procede al calcolo considerando le seguenti definizioni:

- **T** è il triennio di riferimento definito con la deliberazione 386/2022/R/gas;
- **periodo di stima** sono i 5 trienni annualmente scorrevoli a ritroso, a partire dal primo anno di **T** (estremo inferiore di **T** non compreso).

4. Calcolo del Δ_{Eff}^{IO} , dei limiti minimo e massimo per ciascun raggruppamento omogeneo e della penalità **P**

Ai sensi della deliberazione 386/2022/R/gas, per il calcolo di **P** presso ciascun *city gate*, l'RdB deve procedere alla determinazione dei valori di:

- Δ_{Eff}^{IO} , per ciascun *city gate*, come definito dalla suddetta deliberazione;
- Δ_{amm}^{IO-} , per ciascun *city gate*, come prodotto tra il valore medio annuo dell'OUT del *city gate* nel triennio **T**, e il valore di γ_{amm}^- relativo al raggruppamento omogeneo cui appartiene il *city gate* definito nel seguito;
- Δ_{amm}^{IO+} , per ciascun *city gate*, come prodotto tra il valore medio annuo dell'OUT del *city gate* nel triennio **T**, e il valore di γ_{amm}^+ relativo al raggruppamento omogeneo cui appartiene il *city gate* definito nel seguito.

Il valore di cui alla precedente lettera a) è calcolato come media aritmetica dei valori di Δ^{IO} di ciascun anno oggetto del triennio di riferimento **T** come determinati in esito all'ultima sessione di aggiustamento, annuale o pluriennale, che ha riguardato il medesimo anno, al netto, unicamente in relazione agli anni per i quali il valore di Δ^{IO} sia risultato positivo, della media aritmetica dei valori delle perdite localizzate e dei prelievi fraudolenti comunicati dalle imprese di distribuzione in relazione ai medesimi anni.

Per il calcolo dei parametri di cui alle precedenti lettere b. e c., l'RdB provvederà a calcolare:

- l'OUT del *city gate* relativo a ciascun anno del periodo di stima e del triennio **T** sulla base dei risultati dell'ultima sessione di aggiustamento, annuale o pluriennale, che ha riguardato il medesimo anno. L'OUT di ciascun *city gate* corrisponde al risultato della seguente espressione $OUT_{REMI}^A = \sum_{k \in A} \sum_{UdB} C_{REMI, UdB, k}$ dove **k** indica il giorno appartenente all'anno **A** e $C_{REMI, UdB, k}$ il prelievo dell'UdB presso il *city gate* come definito al comma 24.1 del TISG;
- i 5 γ medi triennali, per ogni *city gate*, calcolati per ogni triennio del **periodo di stima**, come rapporto tra:

- la media aritmetica dei valori di Δ^{IO} , come definito nella deliberazione 386/2022/R/gas, relativi a ciascun anno del triennio del periodo di stima al netto, unicamente in relazione agli anni per i quali, in esito alla sessione di aggiustamento, il valore di Δ^{IO} sia risultato positivo, dei valori delle perdite localizzate e dei prelievi fraudolenti comunicati per i medesimi anni dalle imprese di distribuzione e
 - la somma tra la media aritmetica dei valori dell'OUT come definito al precedente punto i. relativi a ciascun anno del triennio del periodo di stima e, unicamente in relazione agli anni per i quali, in esito alla sessione di aggiustamento, il valore di Δ^{IO} sia risultato positivo, la media aritmetica dei valori delle perdite localizzate e dei prelievi fraudolenti comunicati per i medesimi anni dalle imprese di distribuzione ai sensi del comma 5.1 della sopracitata deliberazione;
- iii. il valore del $\bar{\gamma}$, con riferimento a ciascun raggruppamento omogeneo, come media aritmetica dei γ medi triennali dei *city gate* ad esso appartenenti, non considerando i γ medi triennali che presentano valori assoluti maggiori di 1 (c.d. *outlier*);
- iv. la deviazione standard σ , con riferimento a ciascun raggruppamento omogeneo, come deviazione standard della popolazione dei γ medi triennali dei *city gate* ad esso appartenenti, non considerando i γ medi triennali che presentano valori assoluti maggiori di 1 (c.d. *outlier*);
- v. infine, γ_{amm}^- e γ_{amm}^+ come somma algebrica dei valori di cui alle precedenti lettere iii. e iv. ossia $\gamma_{amm}^- = \bar{\gamma} - \sigma$ e $\gamma_{amm}^+ = \bar{\gamma} + \sigma$. Qualora i valori di γ_{amm}^- e γ_{amm}^+ di un raggruppamento omogeneo calcolati successivamente alla prima sessione di applicazione del meccanismo risultino rispettivamente inferiori e superiori a quelli della prima sessione si applicano quelli della prima sessione moltiplicati per il fattore s che può assumere valori pari o inferiori a 1 e individua il miglioramento di *performance* atteso.

A decorrere dal primo giorno di calendario successivo alla data di messa a disposizione da parte dell'RdB degli esiti del calcolo della penalità P ed entro il 30° giorno di calendario successivo a tale data, l'impresa di distribuzione può comunicare all'RdB, in relazione a uno o più anni oggetto del triennio di riferimento T e secondo le modalità rese disponibili attraverso le funzionalità dei sistemi informativi dell'RdB, il valore di OUT da sostituire, ai soli fini del calcolo della penalità P , a quello determinato in esito alla

sessione di aggiustamento presso il *city gate*. Per ciascun *city gate* in relazione al quale l'RdB abbia determinato una penalità P e l'impresa di distribuzione abbia comunicato all'RdB una rettifica di OUT nei termini di cui sopra, l'RdB procede al ricalcolo di P determinando il nuovo valore del termine Δ_{Eff}^{IO} sulla base del valore di OUT rettificato.

In applicazione di quanto previsto dal comma 3.1 della deliberazione 386/2022/R/gas, l'RdB attribuisce l'eventuale penalità P determinata presso un *city gate* all'impresa di distribuzione - ovvero alle imprese di distribuzione - che, sulla base delle informazioni più aggiornate rese disponibili all'RdB dal Sistema Informativo Integrato o SII nell'ambito del flusso informativo scambiato ai sensi del comma 8.4 della medesima deliberazione, nel momento in cui è effettuato il calcolo della penalità risultano gestori delle reti di distribuzione associate al medesimo *city gate*, salvi i casi di cui alla successiva lettera c.

5. Regole complementari

Ai fini del calcolo di P sono, inoltre, indicate le seguenti regole complementari:

- a. ai fini della determinazione dei valori di γ_{amm}^- , di γ_{amm}^+ , di Δ_{Eff}^{IO} e di P per ciascun *city gate* si considerano i soli trienni nei quali non risulta che il *city gate* sia stato attivato o cessato. In particolare, nei casi di apertura/chiusura ovvero di variazione di configurazione impiantistica di un *city gate* (aggregazione di due o più *city gate* attivi in un *city gate* di nuova attivazione; aggregazione di uno o più *city gate* attivi in un *city gate* esistente; separazione di un *city gate* in due o più *city gate* di nuova attivazione; separazione di uno o più *city gate* da un *city gate* esistente), nel corso del triennio, la condizione di cui alla presente lettera a. si intende soddisfatta presso il medesimo *city gate* se questo è risultato attivo per almeno un giorno in ciascuno dei tre anni che compongono il triennio. Le modalità di calcolo dei valori dei limiti di ammissibilità e di Δ_{Eff}^{IO} nelle diverse casistiche di apertura/chiusura ovvero di variazione di configurazione impiantistica di un *city gate* sono rappresentate negli esempi di cui alle Tabelle allegate alle presenti Istruzioni Operative. Qualora la condizione di cui alla presente lettera a. sia soddisfatta in relazione a un triennio di riferimento T e a un *city gate* che non risulta più attivo al momento del calcolo della penalità P per il medesimo triennio di riferimento, l'RdB attribuisce tale penalità all'impresa di distribuzione - ovvero alle imprese di distribuzione - che, sulla base

delle informazioni più aggiornate rese disponibili all'RdB dal SII nell'ambito del flusso informativo scambiato ai sensi del comma 8.4 della deliberazione 386/2022/R/gas, al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio di riferimento T, ovvero al momento della chiusura del *city gate*, risultano gestori delle reti di distribuzione direttamente o indirettamente connesse con la rete di trasporto presso il *city gate*, salvi i casi di cui alla successiva lettera c.

Ai fini della determinazione del Δ_{Eff}^{IO} e dei valori di riferimento Δ_{amm}^{IO-} e Δ_{amm}^{IO+} , l'attribuzione del valore dei volumi prelevati (OUT) ai *city gate* avviene sulla base delle informazioni rese disponibili dal SII ai sensi dell'Art. 31 del TISG anche per i casi di apertura/chiusura ovvero di variazione della configurazione impiantistica (interconnessioni o separazioni di ReMi) avvenuti nel corso del triennio;

- b. in presenza di imprese di distribuzione sottese, la penalità è ripartita secondo le disposizioni di cui al comma 6.2 della deliberazione 386/2022/R/gas. L'impresa di distribuzione di riferimento può comunicare all'RdB la ripartizione della penalità P secondo le modalità rese disponibili attraverso le funzionalità dei sistemi informativi dell'RdB, a decorrere dal primo giorno di calendario successivo alla data di messa a disposizione da parte dell'RdB degli esiti del calcolo della penalità P ed entro il 15° giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso, entro il medesimo termine e secondo le medesime modalità, l'impresa di distribuzione che comunica la ripartizione deve altresì comunicare all'RdB il criterio in base al quale essa stessa è da ritenersi impresa di distribuzione di riferimento. In assenza di comunicazione, l'RdB ripartisce la penalità P sulla base dei volumi di competenza di ciascuna impresa di distribuzione risultanti dalle sessioni di aggiustamento, come comunicati all'RdB dal SII nell'ambito del flusso informativo scambiato ai sensi del comma 8.4 della deliberazione 386/2022/R/gas. In assenza di coincidenza, per cause differenti da quella di cui alla successiva lettera c., tra la partita Iva delle imprese di distribuzione che, sulla base delle informazioni più aggiornate rese disponibili all'RdB dal SII, nel momento in cui è effettuato il calcolo della penalità risultano gestori delle reti di distribuzione associate a un *city gate* e la partita Iva delle imprese di distribuzione che, sulla base delle medesime informazioni, nel corso del triennio di riferimento risultavano gestori delle reti di distribuzione associate al medesimo *city gate*, al fine di consentire all'RdB di effettuare la corretta attribuzione della

penalità P , entro il termine di cui alla successiva lettera c. le imprese di distribuzione che, nel momento in cui è effettuato il calcolo della penalità, risultano gestori delle reti di distribuzione associate al medesimo *city gate*, devono fornire all'RdB le informazioni in relazione all'associazione della propria partita Iva ai volumi comunicati dal SII come sopra descritto;

- c. nei casi di avvicendamento di imprese di distribuzione nel corso del triennio di riferimento T a seguito di gara, ai fini del calcolo della penalità P per il medesimo triennio di riferimento e secondo le modalità rese disponibili attraverso le funzionalità dei sistemi informativi dell'RdB, l'impresa di distribuzione subentrante segnala tale evenienza all'RdB. Ai fini del calcolo della penalità P in esito alla pubblicazione degli esiti fisici di ciascuna sessione di aggiustamento annuale l'RdB considererà le segnalazioni pervenute entro il 15 dicembre di ogni anno.¹ In tali casi, l'RdB ripartisce la penalità P sulla base dei volumi relativi al periodo di competenza di ciascuna impresa di distribuzione risultanti, per ciascun anno, dalle più recenti sessioni di aggiustamento, come comunicati all'RdB dal SII nell'ambito del flusso informativo scambiato ai sensi del comma 8.4 della medesima deliberazione.

6. Modalità operative per la determinazione dei conguagli nei casi di cui al comma 5.3 della deliberazione 386/2022/R/gas

In ciascuna sessione di calcolo della penalità, in relazione agli anni già oggetto di precedenti sessioni di calcolo e per i quali l'impresa di distribuzione abbia comunicato una rettifica (positiva o negativa) dei valori di perdite localizzate e prelievi fraudolenti ai sensi del comma 5.3 della deliberazione 386/2022/R/gas, l'RdB determina:

- i. la media aritmetica delle differenze, per ciascun anno del triennio di riferimento oggetto della precedente sessione di calcolo della penalità, tra i valori di perdite localizzate e prelievi fraudolenti, come risultanti a seguito della comunicazione ai sensi del comma 5.3 della deliberazione 386/2022/R/gas da parte dell'impresa di distribuzione, e i rispettivi valori comunicati dall'impresa di distribuzione nella precedente sessione di calcolo;

¹ Ai fini del calcolo della penalità P in esito alla pubblicazione degli esiti fisici della sessione di aggiustamento pluriennale 2020-2023, secondo quanto previsto dal comma 2.1 della deliberazione 494/2023/R/gas, come modificato con deliberazione 303/2024/R/gas, l'RdB considererà le segnalazioni pervenute nei termini resi noti attraverso le funzionalità dei propri sistemi informativi.

- ii. se il valore di cui al precedente punto i. risulta positivo, il valore minore tra la penalità applicata nella precedente sessione di calcolo della penalità e il prodotto tra il corrispettivo unitario α di cui al comma 3.2, lettera d), della deliberazione 386/2022/R/gas e il valore di cui al precedente punto i., ai fini della relativa regolazione da parte di CSEA;
- iii. se il valore di cui al precedente punto i. risulta negativo, il prodotto tra il corrispettivo unitario α di cui al comma 3.2, lettera d), della deliberazione 386/2022/R/gas e il valore di cui al precedente punto i., ai fini della relativa regolazione da parte dell'impresa di distribuzione.

L'attribuzione dell'eventuale conguaglio avviene secondo le medesime regole di cui ai commi 3.1 e 6.2 della deliberazione 386/2022/R/gas, nonché secondo le modalità operative di cui al precedente paragrafo 5.

7. Gestione di casi particolari di configurazione impiantistica del city gate

Nei casi in cui da un *city gate* (di seguito: *city gate* "A") nella titolarità di un'impresa di distribuzione si dirami una linea con misura al solo servizio di punti di riconsegna della distribuzione allacciati alla rete gestita da un'altra impresa di distribuzione e alimentata anche da un altro *city gate* (di seguito: *city gate* "B") nella titolarità di tale impresa di distribuzione, ai fini della corretta valorizzazione del Δ^{IO} delle due reti di distribuzione, l'RdB:

- associa al *city gate* "A" una immissione di gas pari alla differenza tra le immissioni proprie e le immissioni afferenti alla linea uscente dal medesimo *city gate*;
- associa al *city gate* "B" una immissione di gas pari alla somma tra le immissioni proprie e le immissioni afferenti alla linea uscente dal *city gate* "A".

Tabella 1 - Casi di apertura/chiusura *city gate* in corso di anno solare

Caso 1		A1		A2	A3
city-gate	IN	PUNTO NON ESISTENTE	40	100	75
	OUT		30	90	70
	IN - OUT		10	10	5
	PE + F		1	3	2,3
	IN-OUT-PE-F		9	7	2,7
	ΔIO_{eff}	6,23			
	γ medio	0,17			

Il city-gate risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità vengono calcolati

Caso 2		A1		A2		A3	
city-gate	IN	PUNTO NON ESISTENTE	PUNTO NON ESISTENTE	40	75		
	OUT			30	70		
	IN - OUT			10	5		
	PE + F			1	2,3		
	IN-OUT-PE-F			9	2,7		
	ΔIO_{eff}	N/D					
	γ medio	N/D					

Il city-gate non risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità non vengono calcolati

Caso 3		A1		A2		A3	
city-gate	IN	40	PUNTO CHIUSO	100	75		
	OUT	30		90	70		
	IN - OUT	10		10	5		
	PE + F	1		3	2,3		
	IN-OUT-PE-F	9		7	2,7		
	ΔIO_{eff}	6,23					
	v_{medio}	0.17					

Il city-gate risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità vengono calcolati

Caso 4		A1		A2		A3	
city-gate	IN	40	PUNTO CHIUSO	PUNTO CHIUSO		75	
	OUT	30				70	
	IN - OUT	10				5	
	PE + F	1				2,3	
	IN-OUT-PE-F	9				2,7	
	ΔIO_{eff}	N/D					
	v_{medio}	N/D					

Il city-gate non risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità non vengono calcolati

Caso 5

A1	A2	A3
----	----	----

city-gate	IN	40	PUNTO CHIUSO	20	100	75
	OUT	30		18	90	70
	IN - OUT	10		2	10	5
	PE + F	1		0	3	2,3
	IN-OUT-PE-F	9		2	7	2,7
	ΔIO_{eff}	6,90				
	γ medio	0,14				

Il city gate risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità vengono calcolati

Tabella 2 - Aggregazione in corso di triennio di due *city gate* attivi in un *pool* di nuova attivazione

CASO 2.1 - AGGREGAZIONE NEL CORSO DEL PRIMO ANNO DEL TRIENNIO

		Anno 1	Anno 2	Anno 3
city-gate 1	IN	65		
	OUT	61		
	IN - OUT	4		
	PE + F	2,9		
	IN-OUT-PE-F	1,1		
	ΔIO_{eff}	N/D		
	γ_{medio}	N/D		
city-gate 2	IN	20		
	OUT	19		
	IN - OUT	1		
	PE + F	0,1		
	IN-OUT-PE-F	0,9		
	ΔIO_{eff}	N/D		
	γ_{medio}	N/D		
city-gate 3	IN		15	100
	OUT		10	90
	IN - OUT		5	10
	PE + F		0	3
	IN-OUT-PE-F		5	7
	ΔIO_{eff}	6,3		
	γ_{medio}	0,22		

I city gate 1 e 2 non risultano attivi in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità non vengono calcolati. Il city gate 3 risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità vengono calcolati

CASO 2.2 - AGGREGAZIONE NEL CORSO DEL SECONDO ANNO DEL TRIENNIO

		Anno 1	Anno 2	Anno 3	
city-gate 1	IN	75	65		
	OUT	70	61		
	IN - OUT	5	4		
	PE + F	2,9	2,9		
	IN-OUT-PE-F	2,1	1,1		
	ΔIO_{eff}	N/D			
	γ_{medio}	N/D			
city-gate 2	IN	25	20		
	OUT	20	19		
	IN - OUT	5	1		
	PE + F	0,1	0,1		
	IN-OUT-PE-F	4,9	0,9		
	ΔIO_{eff}	N/D			
	γ_{medio}	N/D			
city-gate 3	IN			15	100
	OUT			10	90
	IN - OUT			5	10
	PE + F			0	3
	IN-OUT-PE-F			5	7
	ΔIO_{eff}	N/D			
	γ_{medio}	N/D			

Nessuno dei city gate interessati risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità non vengono calcolati

CASO 2.3 - AGGREGAZIONE NEL CORSO DEL TERZO ANNO DEL TRIENNIO

		Anno 1	Anno 2	Anno 3	
city-gate 1	IN	75	75	65	
	OUT	70	70	61	
	IN - OUT	5	5	4	
	PE + F	2,9	2,9	2,9	
	IN-OUT-PE-F	2,1	2,1	1,1	
	ΔIO_{eff}	1,8			
	γ_{medio}	0,02			
city-gate 2	IN	25	25	20	
	OUT	20	20	19	
	IN - OUT	5	5	1	
	PE + F	0,1	0,1	0,1	
	IN-OUT-PE-F	4,9	4,9	0,9	
	ΔIO_{eff}	3,6			
	γ_{medio}	0,18			
city-gate 3	IN				15
	OUT				10
	IN - OUT				5
	PE + F				0
	IN-OUT-PE-F				5
	ΔIO_{eff}	N/D			
	γ_{medio}	N/D			

I city gate 1 e 2 risultano attivi in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità vengono calcolati. Il city gate 3 non risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità non vengono calcolati

Tabella 3 - Aggregazione in corso di triennio di due *city gate* in un pool esistente

CASO 3.1 - AGGREGAZIONE NEL CORSO DEL PRIMO ANNO DEL TRIENNIO

		Anno 1	Anno 2	Anno 3
city-gate 1	IN	90	100	100
	OUT	82	90	90
	IN - OUT	8	10	10
	PE + F	2,9	3	3
	IN-OUT-PE-F	5,1	7	7
	ΔIO_{eff}	6,4		
	γ_{medio}	0,07		
city-gate 2	IN	10		
	OUT	8		
	IN - OUT	2		
	PE + F	0,1		
	IN-OUT-PE-F	1,9		
	ΔIO_{eff}	N/D		
	γ_{medio}	N/D		

Il city gate 1 risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità vengono calcolati. Il city gate 2 non risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità non vengono calcolati

CASO 3.2 - AGGREGAZIONE NEL CORSO DEL SECONDO ANNO DEL TRIENNIO

		Anno 1	Anno 2	Anno 3
city-gate 1	IN	75	90	100
	OUT	70	82	90
	IN - OUT	5	8	10
	PE + F	2,9	2,9	3
	IN-OUT-PE-F	2,1	5,1	7
	ΔIO_{eff}	4,7		
	γ_{medio}	0,05		
city-gate 2	IN	25	10	
	OUT	20	8	
	IN - OUT	5	2	
	PE + F	0,1	0,1	
	IN-OUT-PE-F	4,9	1,9	
	ΔIO_{eff}	N/D		
	γ_{medio}	N/D		

Il city gate 1 risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità vengono calcolati. Il city gate 2 non risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità non vengono calcolati

CASO 3.3 - AGGREGAZIONE NEL CORSO DEL TERZO ANNO DEL TRIENNIO

		Anno 1	Anno 2	Anno 3	
city-gate 1	IN	75	75	90	
	OUT	70	70	82	
	IN - OUT	5	5	8	
	PE + F	2,9	2,9	2,9	
	IN-OUT-PE-F	2,1	2,1	5,1	
	ΔIO_{eff}	3,1			
	γ_{medio}	0,04			

city-gate 2	IN	25	25	10	
	OUT	20	20	8	
	IN - OUT	5	5	2	
	PE + F	0,1	0,1	0,1	
	IN-OUT-PE-F	4,9	4,9	1,9	
	ΔIO_{eff}	3,9			
	γ_{medio}	0,24			

Entrambi i city gate risultano attivi in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità vengono calcolati

Tabella 4 - Separazione in corso di triennio di un pool in due *city gate* di nuova attivazione

CASO 4.1 - SEPARAZIONE NEL CORSO DEL PRIMO ANNO DEL TRIENNIO

		Anno 1	Anno 2	Anno 3
city-gate 1	IN	15		
	OUT	10		
	IN - OUT	5		
	PE + F	0		
	IN-OUT-PE-F	5		
	ΔIO_{eff}	N/D		
	γ_{medio}	N/D		
city-gate 2	IN		65	75
	OUT		61	70
	IN - OUT		4	5
	PE + F		2,9	2,9
	IN-OUT-PE-F		1,1	2,1
	ΔIO_{eff}	1,8		
	γ_{medio}	0,02		
city-gate 3	IN		20	25
	OUT		19	20
	IN - OUT		1	5
	PE + F		0,1	0,1
	IN-OUT-PE-F		0,9	4,9
	ΔIO_{eff}	3,6		
	γ_{medio}	0,18		

Il city gate 1 non risulta attivo in ciascun anno del triennio -
> penale / limiti di ammissibilità non vengono calcolati. I
city gate 2 e 3 risultano attivi in ciascun anno del triennio -
> penale / limiti di ammissibilità vengono calcolati

CASO 4.2 - SEPARAZIONE NEL CORSO DEL SECONDO ANNO DEL TRIENNIO

		Anno 1	Anno 2	Anno 3
city-gate 1	IN	100	15	
	OUT	90	10	
	IN - OUT	10	5	
	PE + F	3	0	
	IN-OUT-PE-F	7	5	
	ΔIO_{eff}	N/D		
	γ_{medio}	N/D		

city-gate 2	IN		65	75
	OUT		61	70
	IN - OUT		4	5
	PE + F		2,9	2,9
	IN-OUT-PE-F		1,1	2,1
	ΔIO_{eff}	N/D		
	γ_{medio}	N/D		

city-gate 3	IN		20	25
	OUT		19	20
	IN - OUT		1	5
	PE + F		0,1	0,1
	IN-OUT-PE-F		0,9	4,9
	ΔIO_{eff}	N/D		
	γ_{medio}	N/D		

Nessuno dei city gate interessati risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità non vengono calcolati

CASO 4.3 - SEPARAZIONE NEL CORSO DEL TERZO ANNO DEL TRIENNIO

		Anno 1	Anno 2	Anno 3	
city-gate 1	IN	100	100	15	
	OUT	90	90	10	
	IN - OUT	10	10	5	
	PE + F	3	3	0	
	IN-OUT-PE-F	7	7	5	
	ΔIO_{eff}	6,3			
	γ_{medio}	0,22			

city-gate 2	IN				65
	OUT				61
	IN - OUT				4
	PE + F				2,9
	IN-OUT-PE-F				1,1
	ΔIO_{eff}	N/D			
	γ_{medio}	N/D			

city-gate 3	IN				20
	OUT				19
	IN - OUT				1
	PE + F				0,1
	IN-OUT-PE-F				0,9
	ΔIO_{eff}	N/D			
	γ_{medio}	N/D			

Il city gate 1 risulta attivo in ciascun anno del triennio ->
penale / limiti di ammissibilità vengono calcolati. I city gate
2 e 3 non risultano attivi in ciascun anno del triennio ->
penale / limiti di ammissibilità non vengono calcolati

Tabella 5 - Separazione in corso di triennio di un *city gate* di nuova attivazione da un *city-gate* esistente

CASO 5.1 - SEPARAZIONE NEL CORSO DEL PRIMO ANNO DEL TRIENNIO

		Anno 1	Anno 2	Anno 3
city-gate 1	IN	85	75	75
	OUT	80	70	70
	IN - OUT	5	5	5
	PE + F	3	2,9	2,9
	IN-OUT-PE-F	2	2,1	2,1
	ΔIO_{eff}	2,1		
	γ_{medio}	0,03		
city-gate 2	IN		15	25
	OUT		10	20
	IN - OUT		5	5
	PE + F		0	0,1
	IN-OUT-PE-F		5	4,9
	ΔIO_{eff}	4,9		
	γ_{medio}	0,33		

Entrambi i *city gate* risultano attivi in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità vengono calcolati

CASO 5.2 - SEPARAZIONE NEL CORSO DEL SECONDO ANNO DEL TRIENNIO

		Anno 1	Anno 2	Anno 3
city-gate 1	IN	100	85	75
	OUT	90	80	70
	IN - OUT	10	5	5
	PE + F	3	3	2,9
	IN-OUT-PE-F	7	2	2,1
	ΔIO_{eff}	3,7		
	γ_{medio}	0,04		
city-gate 2	IN			15
	OUT			10
	IN - OUT			5
	PE + F			0
	IN-OUT-PE-F			5
	ΔIO_{eff}	N/D		
	γ_{medio}	N/D		

Il *city gate* 1 risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità vengono calcolati. Il *city gate* 2 non risulta attivo in ciascun anno del triennio -> penale / limiti di ammissibilità non vengono calcolati

CASO 5.3 - SEPARAZIONE NEL CORSO DEL TERZO ANNO DEL TRIENNIO

		Anno 1	Anno 2	Anno 3
city-gate 1	IN	100	100	85
	OUT	90	90	80
	IN - OUT	10	10	5
	PE + F	3	3	3
	IN-OUT-PE-F	7	7	2
	ΔIO_{eff}	5,3		
	γ_{medio}	0,09		
city-gate 2	IN			15
	OUT			10
	IN - OUT			5
	PE + F			0
	IN-OUT-PE-F			5
	ΔIO_{eff}	N/D		
	γ_{medio}	N/D		

Il city gate 1 risulta attivo in ciascun anno del triennio ->
penale / limiti di ammissibilità vengono calcolati. Il city
gate 2 non risulta attivo in ciascun anno del triennio ->
penale / limiti di ammissibilità non vengono calcolati